

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 6 GIUGNO 2018, N. 156

**Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020. (Proposta della Giunta regionale in data 2 maggio 2018, n. 614)**

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 614 del 2 maggio 2018, di proposta all'Assemblea legislativa, recante ad oggetto "Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020";

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2018/32542 in data 24 maggio 2018;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 614 del 2 maggio 2018 (qui allegato);

- ed, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", art. 1, commi 180 e 181 e specificamente la lettera e);

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare:

- l'art. 8 che disciplina l'adozione del "Piano di Azione Nazionale pluriennale" per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione;

- l'art. 12 che istituisce il "Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione" per la ripartizione delle risorse in considerazione della compartecipazione al finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province Autonome e Enti locali;

Visti altresì:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione sino a sei anni", il quale prevede interventi riconducibili ad una o più delle seguenti tipologie, così come specificate all'art. 3:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio,

risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con prot. n. 1012 del 22/12/2017 di istituzione del fondo di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 65/2017, per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale, destinando i finanziamenti agli interventi sopra specificati alle lettere a), b), c);

Preso atto che gli interventi del Piano sopra citato vengono definiti dalla programmazione regionale e che le Regioni indicano le tipologie prioritarie di intervento che perseguono le seguenti finalità:

a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, anche per favorire la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati (art. 9 – D.Lgs n. 65/2017);

b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primave- ra di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;

c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto art. 12, comma 4, D.Lgs n. 65/2017);

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 65/2017;

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali;

Vista la legge regionale 30 luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che all'art. 65, comma 2, lettera a) prevede che la Regione eserciti le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'art. 1, comma 85, della Legge 56/2014;

Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000" la quale prevede:

- all'art. 4, la Regione e gli Enti locali, in sintonia con le disposizioni nazionali, promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo i principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze;

- all'art. 10, l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta approva, di norma ogni tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:

- per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;

- per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione della qualità dei servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;

Viste altresì:

- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" ed in particolare l'articolo 7, il quale stabilisce che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approvi gli indirizzi triennali e che la Giunta regionale approvi, in coerenza con tali indirizzi, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'articolo 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad Intese fra Regione, Enti locali e scuole;

- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'articolo 18, che prevede il sostegno della Regione a progetti di continuità educativa e di raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e l'articolo 19, comma 2, in cui si stabilisce che "nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli Enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico";

Dato atto che i fondi regionali di cui alle norme sopra specificate, L.R. n. 26/2001 e L.R. n. 12/2003, vengono trasferiti alle Province/Città metropolitana di Bologna in ragione dell'attribuzione di funzioni disposta con L.R. n. 26/2001, articolo 8, attribuite dall'art. 139 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" nel quadro degli indirizzi e delle direttive regionali di riferimento;

Valutato che il processo di riordino normativo e istituzionale è stato complessivamente realizzato, a livello nazionale e regionale, e che quindi la presente programmazione pluriennale orienta e sostiene l'azione degli Enti locali in un quadro organico di riferimento delle norme nazionali e regionali;

Ritenuto necessario, in considerazione della funzione strategica dei percorsi educativi nella promozione del benessere per la crescita dei bambini e per favorire la riduzione delle disuguaglianze sociali a favore di processi di inclusione, sostenere il sistema integrato di educazione e istruzione:

- promuovendo la continuità del percorso educativo e scolastico;

- supportando lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario nel quale le diverse articolazioni del sistema collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

Valutato che gli indirizzi di programmazione avranno validità triennale e comunque fino a nuova programmazione;

Considerato che la Giunta regionale ha dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Conferenza regionale del

terzo settore in data 11 aprile 2017;

Dato atto altresì che le risorse necessarie all'attuazione del presente programma e specificamente:

- quanto all'obiettivo 1 "Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. n. 19/2016", troveranno allocazione nell'ambito dei pertinenti capitoli del Bilancio per l'esercizio gestionale 2018-2020, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e che nelle successive deliberazioni attuative della Giunta regionale verranno puntualmente correlate agli adeguati capitoli di bilancio;

- quanto all'obiettivo 2 "Sostenere il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione, anche valorizzando il sistema delle convenzioni. D.Lgs n. 65/2017 e Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017.", le risorse statali non determineranno rilevanza sul bilancio regionale in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs n. 65/2017 ovvero "le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca direttamente ai Comuni";

Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 614 del 2 maggio 2018, qui allegati;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

1. di approvare gli "Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di valorizzare nel suo insieme il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, tramite la promozione del sistema delle convenzioni, nell'ambito di una visione che poggia sul valore del pluralismo nell'offerta dei servizi pubblici;

3. di stabilire che gli interventi definiti nella presente programmazione regionale si riconducono alle tipologie prioritarie di intervento di cui al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione (delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, art. 3):

- lettera b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

- lettera c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

4. di stabilire altresì che le tipologie prioritarie di intervento, oggetto della programmazione regionale indicata per il triennio 2018-2019-2020, perseguono le seguenti finalità, fra quelle indicate nel Piano di azione nazionale pluriennale (Del. Cons.Min. 11/12/2017), così come di seguito specificate:

- consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, anche per favorire la riduzione della soglia massima di partecipazione

economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati (art. 9, D.Lgs n. 65/2017). (Lettera a);

- stabilizzare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia. (Lettera b);

- ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali (art. 12, comma 4, D.Lgs n. 65/2017). (Lettera c);

- sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla Legge 107/2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali. (Lettera e);

5. di stabilire che, in relazione all'accesso ai servizi educativi e alla contribuzione ai costi, in applicazione di quanto previsto all'art. 6, comma 5, lettera b) della L.R. n. 19/2016, gli Enti locali e i gestori dei servizi educativi per l'infanzia possono sperimentare forme di contribuzione differenziata e sconti sulle rette che tengano in particolare considerazione la composizione del nucleo familiare, con particolare attenzione al numero dei figli minorenni a carico, anche con riferimento a esperienze relative al cosiddetto "fattore famiglia";

6. di stabilire inoltre che la ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative assumerà come unico criterio, semplificato, il numero dei bambini iscritti/frequentanti in base alle diverse localizzazioni degli interventi territoriali, ovvero del singolo Comune o della Unione dei Comuni, del Comune capoluogo di provincia, del Distretto. Tali dati sono assunti attraverso le rilevazioni del sistema informativo regionale per i servizi educativi per la prima infanzia e per le scuole dell'infanzia non statali (L.R. n. 19/2016 e L.R. n. 26/2001, L.R. n. 12/2003);

7. di dare atto che la Giunta regionale provvederà, con successivi atti, all'attuazione del programma quantificando le risorse per i singoli interventi in coerenza con gli obiettivi strategici della programmazione regionale ed in relazione all'effettiva

disponibilità di risorse finanziarie, regionali e statali, e secondo i criteri indicati dalla presente deliberazione, valutando altresì l'opportunità, per l'intervento di supporto alla gestione di cui all'Obiettivo 2, di attribuire un peso percentuale per la quantificazione del budget da ripartire in base al numero dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie, fino al 10%;

8. di dare atto altresì che le risorse necessarie all'attuazione del presente programma e specificamente:

- quanto all'obiettivo 1 "Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. n. 19/2016" troveranno allocazione nell'ambito dei pertinenti capitoli del Bilancio per l'esercizio gestionale 2018-2020, in conformità ai principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e che, nelle successive deliberazioni attuative della Giunta regionale, verranno puntualmente correlate agli adeguati capitoli di bilancio;

- quanto all'obiettivo 2 "Sostenere il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione, anche valorizzando il sistema delle convenzioni. D.Lgs n. 65/2017 e Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017." le risorse statali non determineranno rilevanza sul bilancio regionale in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs n. 65/2017 poiché le risorse (in base alla programmazione regionale) sono erogate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca direttamente ai Comuni;

9. di stabilire che gli indirizzi ed i criteri approvati con il presente atto resteranno in vigore per il triennio 2018-2019-2020 e comunque fino a nuova programmazione regionale con la quale si specificheranno gli obiettivi ed i relativi criteri;

10. di stabilire altresì che, qualora si rendessero disponibili ulteriori finanziamenti, la Giunta regionale procederà con specifici atti all'assunzione delle risorse ed al trasferimento ai soggetti beneficiari in coerenza con gli indirizzi di programmazione di cui alla presente deliberazione;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato

**Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni, con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni.**

Gli indirizzi della presente programmazione regionale individuano le seguenti indicazioni prioritarie per il consolidamento della rete dei servizi educativi per l'infanzia, valorizzando nel suo insieme il sistema integrato, tramite la promozione del sistema delle convenzioni, nell'ambito di una visione che poggia sul valore del pluralismo nell'offerta di servizi pubblici:

1. Sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette;
2. Sostenere azioni volte alla progressiva riduzione delle liste d'attesa;
3. Sostenere il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione anche valorizzando il sistema delle convenzioni;
4. Promuovere interventi innovativi volti a sostenere azioni di incremento di flessibilità organizzativa, di coinvolgimento delle famiglie, nonché azioni di progettazione educativa e sostegno organizzativo rivolte ai poli per l'infanzia (art. 3, D.lgs. n. 65/2017).

Il sistema integrato di educazione e istruzione promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del sistema collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni.

La Giunta regionale provvederà, successivi atti, all'attuazione degli obiettivi e dei criteri indicati nella presente programmazione, definendo e quantificando le risorse per i singoli interventi in coerenza con gli obiettivi strategici della programmazione medesima ed in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, regionali e statali.

Coerentemente con gli obiettivi strategici nazionali si definiscono gli obiettivi della programmazione regionale riconducibili agli interventi previsti all'art.3 – del Piano di azione nazionale pluriennale, approvato con Deliberazione del Consiglio di Ministri 11 dicembre 2017:

**Obiettivo 1 - CONSOLIDARE E QUALIFICARE IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – L.R. n. 19/2016.**

Il finanziamento è finalizzato a supportare le spese di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e della qualificazione del sistema integrato, attraverso la funzione del coordinamento pedagogico territoriale (istituiti nei Comuni capoluogo di provincia) e la realizzazione di iniziative di formazione.

**Criteri di ripartizione delle risorse per la gestione dei servizi educativi pubblici e privati (in appalto, concessione, convenzione) agli Enti locali e loro forme associative.**

La Giunta regionale quantificherà le risorse in base al numero dei bambini iscritti ai servizi educativi e, limitatamente ai centri per bambini e famiglie, ai bambini frequentanti (dati inseriti dagli enti locali nel sistema informativo regionale sui servizi per la prima infanzia). Inoltre, ai fini della determinazione dei contributi, si dovranno tenere in attenzione i bambini con disabilità certificata o in corso di certificazione e quelli frequentanti servizi appartenenti a Comuni montani.

Per quanto riguarda le tipologie e specifiche modalità organizzative delle offerte educative, si stabilisce di seguito che:

- per i "centri per bambini e famiglie" si confermano i seguenti requisiti minimi di funzionamento per l'accesso ai finanziamenti:

- un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi;
- un'apertura di minimo 6 ore settimanali;
- una periodicità di apertura di almeno 2 volte la settimana;

- per le "sezioni primavera sperimentali", regolamentate dalla normativa regionale (L.R. n. 19/2016 e D.G.R. n. 1564/2017) rientranti nella tipologia di servizio denominata "Nido d'Infanzia" si stabilisce che, coerentemente con le finalità nazionali per una loro stabilizzazione ed un superamento progressivo degli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia, saranno conteggiate nel programma di riparto della Giunta regionale - a valere dall'anno finanziario 2018 - anche se già oggetto di finanziamento nazionale ad esse dedicato.

**Criteri di ripartizione delle risorse per la qualificazione dei servizi educativi, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità, agli Enti locali e loro forme associative.**

La Giunta regionale quantificherà le risorse come di seguito indicato per gli interventi orientati alla qualificazione del sistema educativo:

- per il coordinamento pedagogico territoriale, istituito dai Comuni capoluogo di provincia: in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nel territorio provinciale di riferimento.

I coordinamenti pedagogici territoriali (art. 33, L.R. n. 19/2016) consentono di mettere in dialogo i differenti orientamenti che hanno prodotto modelli organizzativi e pedagogici diversificati, la cui integrazione nel sistema regionale è indispensabile ai fini di una divulgazione rispettosa delle diverse esperienze.

Tale integrazione rappresenta la condizione necessaria per il consolidamento di una cultura dell'infanzia promossa dall'insieme delle potenzialità presenti nel sistema integrato dei servizi educativi, da realizzare anche con i Comuni capofila di distretto, destinatari dei finanziamenti per la formazione permanente degli operatori;

- per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi: in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nei territori di riferimento dei distretti.

La promozione e il sostegno alle iniziative di formazione permanente degli operatori dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati, costituisce un obiettivo consolidato nel tempo poiché la preparazione del personale rappresenta una delle condizioni imprescindibili che determinano la qualità del servizio, anche con riferimento alla prevenzione dello stress lavoro correlato.

Tale obiettivo viene sostenuto con fondi dedicati anche per far fronte alla transizione generazionale che investe il sistema dei servizi all'interno dei quali il ricambio del personale assume un rilievo significativo.

La formazione all'interno dei corsi dovrà essere orientata inoltre alla messa a punto di percorsi nei quali, operatori dei servizi e coordinatori si confronteranno per la messa a punto di una progettazione pedagogica comprendente anche strumenti di valutazione espliciti. Ciò, anche in integrazione e raccordo con i rispettivi coordinamenti pedagogici territoriali, istituiti dai Comuni capoluogo di provincia.

**Obiettivo 2 - Sostenere il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione, anche valorizzando il sistema delle convenzioni. - Legge n. 107/2015 e D.Lgs. n. 65/2017.**

Il processo di riordino normativo e istituzionale è stato complessivamente realizzato, a livello nazionale (legge 107/2015; D.Lgs 65/2017; Del.Cons.Min. 11-12-2017) e regionale (L.R. n. 19/2016; D.G.R. n. 1564/2017) e quindi la presente programmazione pluriennale orienta e sostiene l'azione degli Enti locali in un quadro organico di riferimento normativo.

La Legge nazionale, istituisce il sistema di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni (0-6), definendo strumenti e risorse per orientare alla progressiva istituzione di un sistema integrato al fine di garantire pari opportunità di educazione, istruzione, nonché la qualità dell'offerta educativa.

Si prefigura dunque un percorso che gradualmente orienta ad un superamento dell'attuale frammentazione delle normative e delle pratiche sui due attuali segmenti: servizi educativi (0-3) e scuole dell'infanzia (3-6); ri-disegnando così una identità educativa per un sistema 0-6 che definirà un profilo di continuità educativa anche con la scuola primaria.

Ad oggi, la nuova norma regionale sul sistema dei servizi per la prima infanzia (L.R. n. 19/2016) trova una significativa convergenza con quella nazionale, sugli aspetti qualificanti dell'offerta educativa e centrali nelle politiche regionali di sviluppo, consolidamento e qualificazione del sistema, anche per quanto riguarda la formazione continua di tutto il personale in servizio e il coordinamento pedagogico territoriale. Tali convergenze sono risorse per la qualificazione del sistema ed allo stesso tempo strumenti fondamentali che possono consentire, nelle diverse articolazioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, il rafforzamento delle collaborazioni attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni.

Le risorse economiche sono dunque finalizzate a sostenere le diverse azioni che sono orientate alla progressiva realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione come sotto specificate.

- **Sostegno al consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione e delle scuole dell'infanzia paritarie, pubbliche (comunali) e private.**

#### **Criterio di ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative.**

La Giunta regionale quantificherà le risorse per supportare le spese di gestione, valutando l'attribuzione di un peso percentuale per la quantificazione del budget da ripartire in base al numero dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie, fino al 10%.

Il criterio di ripartizione sarà in base al numero dei bambini:

1. iscritti ai servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione. Limitatamente ai centri per bambini e famiglie, per le specifiche modalità organizzative, sarà da ripartire in base ai bambini frequentanti. Le "sezioni primavera sperimentali" saranno conteggiate nel programma di riparto della Giunta regionale – a valere dall'anno finanziario 2018 – anche se già oggetto di finanziamento nazionale ad esse dedicato. I dati utilizzati per il riparto sono assunti attraverso la rilevazione annuale dei servizi educativi per la prima infanzia (L.R. n. 19/2016);
2. iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie, comunali e private. I dati utilizzati per il riparto sono assunti attraverso la rilevazione annuale delle scuole dell'infanzia non statali (L.R. n. 26/01, L.R. n. 12/03).

Inoltre, ai fini della determinazione dei contributi, si dovranno tenere in attenzione i bambini con disabilità certificata o in corso di certificazione e quelli frequentanti servizi appartenenti ai Comuni montani.

- **Sostegno alla qualificazione dei servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione e delle scuole dell'infanzia paritarie, pubbliche (comunali) e private, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità.**

La formazione continua di tutto il personale in servizio e il coordinamento pedagogico territoriale sono aspetti qualificanti dell'offerta educativa e centrali nelle politiche regionali di sviluppo, consolidamento e qualificazione del sistema educativo ed in convergenza con gli obiettivi strategici previsti dalla normativa statale. Le risorse per la qualificazione del sistema, secondo gli indirizzi della presente programmazione e la relativa attuazione da parte della Giunta regionale, si orientano ad un rafforzamento del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, così come regolamentato dalla normativa regionale (L.R. n. 19/2016 e D.G.R n. 1564/2017) con un progressivo rafforzamento delle collaborazioni attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni, in una prospettiva 0-6.

Si richiama quindi l'attenzione ad una necessaria integrazione con gli enti ed organismi di riferimento interessati: i Comuni capofila di distretto (destinatari dei finanziamenti per la formazione degli operatori dei servizi educativi (L.R. n. 19/2016), i Coordinamenti pedagogici territoriali (destinatari dei finanziamenti per le funzioni conferite con L.R. n. 19/2016, art. 33).

**Criteri di ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative, per i singoli interventi sotto specificati:**

- per il coordinamento pedagogico territoriale (CPT), istituito dai Comuni capoluogo di provincia: in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi pubblici, e privati in concessione, appalto, convenzione, nel territorio provinciale di riferimento dei Comuni capoluogo di provincia;
- per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi: in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto, convenzione, nei territori di riferimento dei distretti;
- per i coordinamenti pedagogici, nei Comuni - sedi di servizi educativi per la prima infanzia - con popolazione inferiore/pari ai 30.000 abitanti: in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto, convenzione;
- per le azioni di carattere innovativo rivolte ai servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione e scuole dell'infanzia.

La normativa di riferimento dei servizi educativi definisce le varie tipologie di servizi nonché le relative finalità e caratteristiche. Nelle progettazioni che si sviluppano a livello territoriale, si tiene conto anche delle specifiche necessità del contesto (famiglie, servizi, comunità). Dunque i finanziamenti dovranno tendere alla valorizzazione delle azioni di carattere innovativo, quali ad esempio azioni di incremento: della flessibilità organizzativa, del coinvolgimento delle famiglie nei servizi educativi, di sostegno organizzativo alla progettazione educativa rivolte ai poli per l'infanzia ovvero nei luoghi/nelle strutture in cui sono presenti servizi educativi 0-3 e scuole dell'infanzia.

La Giunta regionale, quantificherà le risorse per sostenere le azioni di carattere innovativo e le relative procedure di realizzazione dell'istruttoria, individuando per la selezione dei progetti l'ente capofila di distretto.

**DESTINATARI DEL RIPARTO DELLE RISORSE STATALI E REGIONALI (OBIETTIVI 1 E 2).**

I destinatari diretti dei finanziamenti, relativamente agli Obiettivi 1) e 2), così come disposto dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 19/2016, sono gli Enti locali e loro forme associative per le funzioni dagli stessi esercitate, come indicato all'art. 11, L.R. n. 19/2016, che provvederanno, se del caso, all'eventuale assegnazione ai soggetti gestori, così come previsti dall'art. 5 della L.R. n. 19/2016:

- a) Comuni, singoli o associati;
- b) altri soggetti pubblici;
- c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 19/2016, convenzionati con i Comuni;
- d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.

Per quanto disposto dalla L.R. n. 19/2016, art. 17, comma 2, per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'art. 13, comma 2, lettera b).

In attesa dell'approvazione dell'apposita direttiva, ai sensi art. 37, comma 6, della L.R. n. 19/2016, i contributi oggetto della presente programmazione regionale possono essere concessi ai soggetti gestori indicati all'art. 5, lettere a) e b).

Per accedere ai finanziamenti pubblici, i soggetti privati di cui all'art. 5, lettere c) e d) della L.R. n. 19/2016, dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 19/2016.

Per eventuali assegnazioni alle scuole dell'infanzia paritarie, private, requisito imprescindibile è l'aver conseguito la "parità" ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".

- - -